

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore VERALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1996**

---

Nuove norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado

---

ONOREVOLI SENATORI. - La situazione in cui versa un numero, per la verità limitato, di presidi incaricati, i quali hanno, attraverso un certo numero di anni di incarico direttivo, acquisito un alto livello e di esperienza e di qualificazione, dando un contributo notevole alla funzionalità della scuola, impone di dare una risposta, in termini positivi, alle legittime attese di questa categoria.

Per questi motivi, che attengono alla esigenza che la scuola possa fruire dell'apporto della suddetta categoria, viene presentato il presente disegno di legge il quale individua nell'istituto del corso-concorso il mezzo più idoneo ed aggiornato per rendere compatibili le legittime aspettative degli interessati con le più moderne esigenze di efficienza e qualificazione della pubblica amministrazione, e della scuola in particolare.

Si prevede, pertanto, l'istituzione di un corso-concorso della durata di quattro mesi continuativi, al quale possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano svolto almeno per tre anni scolastici un incarico di presidenza in istituti o in scuole di istruzione secondaria con centottanta giorni effettivi per ciascun anno.

Per essere ammessi al corso-concorso sono richiesti i seguenti requisiti: essere in possesso di una laurea, aver maturato, dopo la nomina in ruolo, almeno cinque anni di servizio effettivo, con almeno centottanta giorni in ciascun anno e, infine, appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado.

I corsi-concorsi sono indetti dal Ministro della pubblica istruzione su base provinciale o regionale, e debbono svolgersi senza esonero dal servizio dei partecipanti.

Per ciascun corso-concorso viene nominata dal Ministro della pubblica istruzione una commissione formata da un ispettore didattico e da due esperti: uno di diritto amministrativo, ed uno di organizzazione didattica ed amministrativa; le materie del programma, comuni per tutte le commissioni, sono stabilite dal Ministro stesso.

A conclusione di ciascun corso la commissione formula per ciascun partecipante una valutazione di merito, ed il relativo punteggio serve alla compilazione delle graduatorie su scala provinciale o regionale che saranno utilizzate sino ad esaurimento.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. L'immissione dei presidi incaricati nei ruoli del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado può aver luogo in base al superamento di un corso-concorso secondo quanto disposto dalla presente legge.

## Art. 2.

1. Al corso-concorso di cui all'articolo 1 sono ammessi i docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto almeno tre anni di incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria. L'incarico s'intende espletato se effettivamente svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico. Si considera valido anche l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve possedere, altresì, i seguenti requisiti:

- a) essere laureato;
- b) aver maturato, dopo la nomina in ruolo, non meno di cinque anni di servizio effettivamente prestati con almeno centottanta giorni per anno scolastico;
- c) appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo o di secondo grado.

## Art. 3.

1. I corsi-concorsi di cui alla presente legge sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su base provinciale o regionale, secondo i vari ordini di scuola, senza alcun esonero dal servizio dei partecipanti.

## Art. 4.

1. Ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione è composta dai seguenti docenti formatori:

- a) un esperto di diritto amministrativo;
- b) un esperto di organizzazione didattica ed amministrativa;
- c) un ispettore scolastico.

2. Il corso deve svolgersi nell'arco di quattro mesi continuativi, ed il numero delle ore e l'articolazione di ogni singola materia sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che va uniformemente applicato per tutte le commissioni.

## Art. 5.

1. Alla fine di ciascun corso la commissione compila una valutazione in ordine alle conoscenze, alle capacità, al profitto di ciascun partecipante secondo criteri determinati, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, e conclude con un giudizio complessivo e relativo punteggio.

## Art. 6.

1. Le graduatorie sono compilate su scala provinciale o regionale secondo l'ordine del punteggio.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La graduatoria deve essere utilizzata sino ad esaurimento.